

Gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE

Il dossier sulla
libera circolazione delle
persone in breve



Impressum

Editore:

Ufficio dell'integrazione europea,
José Bessard, David Best, Berna

Esperti:

Michele Rossi, Ufficio
dell'integrazione europea,
Peter Gasser, UFSEL

Concetto e realizzazione:

akomag, Agentur für
Kommunikationsberatung AG,
Regine Sauter, Berna

Grafica:

Studio für Graphic Design,
Lorenz Jaggi, Ittigen

Tiratura: 2'000



Distribuzione:

Ufficio centrale federale
degli stampati e del materiale,
3003 Berna

201.339.i 2.2000 2'000 1'014 26'954

Berna, maggio 1999

1	Gli accordi bilaterali con l'Unione Europea	3
	Il successo dei negoziati	
2	Il dossier sulla circolazione delle persone	5
	Una soluzione su misura per le esigenze della Svizzera	
3	Libero accesso al mercato del lavoro dell'UE	9
	Nuove prospettive per i cittadini svizzeri	
4	Apertura della Svizzera ai cittadini UE	11
	Adeguamenti del diritto svizzero degli stranieri	
	Da dimoranti temporanei a permanenti	12
	Dallo statuto di lavoratori stagionali a quello di dimoranti temporanei	13
	Nuove direttive per i frontalieri	14
	Libero accesso anche per i lavoratori autonomi	15
	Maggiore flessibilità nel settore terziario	16
	Libertà di circolazione anche per persone senza attività lucrativa	17
5	Pari condizioni di lavoro per cittadini svizzeri ed europei	19
	Misure d'accompagnamento nel mercato del lavoro	
6	Sicurezza sociale in tutta Europa	21
	Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale	
7	Mutuo riconoscimento dei diplomi	25
	Professioni valide in tutta Europa	
8	Normative meno severe per l'acquisto di beni immobili	27
	Domicilio e abitazione propria	
9	Domande e risposte di interesse generale	29
10	Alcuni concetti in breve	35
	Per ulteriori informazioni	37



Gli accordi bilaterali con l'Unione Europea

Il successo dei negoziati

Nel dicembre del 1994 la Svizzera ha avviato con l'UE le trattative per stipulare accordi bilaterali vertenti su sette settori. Attraverso una serie di negoziati equilibrati si intendeva limitare gli svantaggi economici derivanti dalla non partecipazione della Svizzera allo SEE.

Dal gennaio 1995 il dossier sulla circolazione delle persone è oggetto di trattativa. Nel dicembre del 1996 la Svizzera e l'UE si sono accordate per attuare un «passaggio graduale e non automatico» alla libera circolazione delle persone all'interno della Svizzera.

Controlli ancora per dodici anni

La soluzione concordata garantisce alla Svizzera il controllo sull'arrivo dei lavoratori provenienti dall'UE per ancora dodici anni dall'entrata in vigore dell'accordo. La libera circolazione delle persone sarà introdotta dapprima in prova dopo cinque anni; durante i successivi sette anni, la Svizzera potrà tenere sotto osservazione l'evoluzione dell'immigrazione e, qualora si verificasse un massiccio afflusso di manodopera straniera, avrà diritto a reintrodurre il contingentamento per frenare il flusso migratorio.

Sette dossier

La Svizzera ha stabilito con l'UE accordi bilaterali nei seguenti settori: trasporto aereo e terrestre, circolazione delle persone, ricerca, appalti pubblici, agricoltura e soppressione degli ostacoli al commercio.

Un dossier con numerose appendici

La normativa relativa alla libera circolazione delle persone in senso stretto è affiancata dalle cosiddette «politiche e misure d'accompagnamento». Il dossier sulla libera circolazione delle persone contiene inoltre norme riguardanti il coordinamento della previdenza sociale e il reciproco riconoscimento dei diplomi (cfr. pagine 21–25).


Provvedimenti nel mercato del lavoro svizzero Il legislatore svizzero introdurrà inoltre provvedimenti che faciliteranno l'attuazione della libera circolazione delle persone in Svizzera. Ad esempio, una serie di norme applicate al mercato del lavoro impediranno ai cittadini provenienti dall'UE di essere assunti a condizioni meno vantaggiose rispetto ai lavoratori nazionali (i dettagli alle pagine 19 e 20).

Il dossier sulla circolazione delle persone

Una soluzione su misura per le esigenze della Svizzera

L'apertura reciproca del mercato del lavoro e l'introduzione della libera circolazione delle persone per i cittadini svizzeri e dell'UE avverranno gradualmente. La Svizzera ha concordato con l'UE un modello che prevede diverse fasi su un periodo complessivo di dodici anni.

Fasi dell'apertura
del mercato
del lavoro



0

1

2

Entrata in vigore dell'accordo. Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, prevista per l'anno 2001, il reciproco accesso al mercato del lavoro sarà ancora rigidamente controllato. Il diritto a ottenere un permesso di lavoro è subordinato in primo luogo all'eventuale presenza di contingenti e alla preferenza accordata ai disoccupati nazionali. In caso di rilascio di permesso il trattamento salariale e le condizioni di lavoro dei lavoratori stranieri continueranno a essere controllati dalle autorità. Il trattamento nazionale per i lavoratori UE in Svizzera e dei cittadini svizzeri nell'UE ha validità immediata. Sarà data preferenza a coloro che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo svolgono già un'attività lavorativa in Svizzera o nell'UE. Nell'ambito di contingenti globali saranno introdotte per i cittadini UE quote preferenziali.

Dopo due anni: cessa la preferenza accordata ai lavoratori nazionali. La preferenza accordata ai lavoratori nazionali sarà soppressa reciprocamente. Allo stesso modo saranno aboliti i controlli sul trattamento salariale e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori stranieri non compatibili con il trattamento nazionale.

Dopo cinque anni: introduzione della libera circolazione delle persone a titolo di prova. Dopo cinque anni saranno aboliti tutti i contingenti. Tuttavia la Svizzera potrà tenere sotto osservazione ancora per sette anni l'ingresso dei lavoratori UE. Una cosiddetta clausola di salvaguardia unilaterale consentirà alla Svizzera di attuare un contingentamento temporaneo nel caso si verificasse una massiccia affluenza di immigrati. Tale provvedimento non comporterà l'adozione di misure di ritorsione da parte dell'UE.

3

**Dopo sette anni:
la Svizzera potrà
decidere se rinnovare
l'accordo.**

L'accordo iniziale tra la Svizzera e l'UE sarà valido per sette anni, trascorsi i quali le due parti potranno pronunciarsi sulla sua proroga. Consiglio federale e Parlamento avranno quindi la possibilità di decidere liberamente in base alle esperienze maturate o demandare tale decisione a votazione popolare che, se sarà promossa, consentirà al popolo svizzero di approvare o bocciare il rinnovo dell'accordo. Se alla scadenza dei sette anni né la Svizzera né l'UE potranno fine all'accordo, esso verrà protratto a tempo indeterminato ma con la possibilità di revocarlo in qualunque momento.

**Dopo dodici anni:
la libera circolazione
delle persone
verrà definitivamente
attuata.**

Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sarà attuata tra la Svizzera e l'UE la libera circolazione delle persone: tutti i cittadini svizzeri o di un altro degli attuali quindici paesi membri dell'UE avranno diritto a un permesso di lavoro nei rispettivi mercati se potranno dimostrare di svolgere un impiego. Una cosiddetta clausola di salvaguardia consensuale permetterà tuttavia sia alla Svizzera che all'UE di emanare in reciproca intesa restrizioni all'immigrazione in caso si verificano gravi problemi economici o di ordine sociale. Nell'eventualità le parti potranno sciogliere l'accordo.

4

I contingenti come strumento di pilotaggio

L'ingresso dei lavoratori stranieri sarà regolato mediante il contingentamento.

I contingenti Per il periodo transitorio – fino al termine della seconda fase (dopo cinque anni) – varranno i seguenti contingenti:

15 000 permessi di soggiorno di lunga durata (solitamente soggiorni di cinque anni).

115 500 permessi di soggiorno di breve durata (soggiorni da tre mesi a un anno).

Negli ultimi anni il numero dei permessi rilasciati è stato largamente inferiore rispetto a queste quote.

Clausola di salvaguardia in caso di afflusso massiccio Il contingentamento rimane comunque applicabile anche durante l'«introduzione progressiva» della libera circolazione delle persone, cioè fino a dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo:

Se il numero di immigrati provenienti dall'UE supera del 10% la media degli ultimi tre anni, la Svizzera potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia e reintrodurre i contingenti che dovranno essere maggiori del 5% rispetto alla media del numero dei permessi dei tre anni precedenti.

Libero accesso al mercato del lavoro dell'UE

Nuove prospettive per i cittadini svizzeri

Dopo due anni dall'entrata in vigore dell'accordo vale di fatto per i cittadini svizzeri la libera circolazione delle persone nell'UE che consente di accedere al mercato del lavoro europeo e di intraprendere un'attività lavorativa autonoma in un paese membro. Ciò significa che al pari dei lavoratori europei, anche i cittadini svizzeri potranno scegliere liberamente un'attività autonoma o subordinata in tutto il territorio dell'UE.

Parità di trattamento

I cittadini svizzeri hanno diritto a un regolare trattamento nazionale negli stati dell'UE indipendentemente dalla durata del permesso di soggiorno. Ciò significa inoltre: parità di trattamento rispetto ai lavoratori europei compresi retribuzione e condizioni di lavoro, agevolazioni sociali e vantaggi fiscali. Ai cittadini svizzeri che prendono residenza in un paese dell'UE è consentito acquistare in qualunque momento proprietà immobiliari nel paese ospitante.

Anche le persone che non svolgono attività lucrativa (ad es. pensionati e studenti) hanno diritto a soggiornare in un paese dell'UE se dispongono di risorse finanziarie sufficienti e di un'assicurazione malattia. L'ammissione senza discriminazioni a un'università europea non è materia dell'accordo sulla libera circolazione delle per-

sone. Come in passato, rimane a discrezione dei singoli istituti di istruzione decidere se fissare criteri di accettazione diversi nei confronti di studenti svizzeri rispetto agli studenti appartenenti all'UE.

Durante i primi cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo si concede di norma il permesso di soggiorno per una durata di cinque anni.

Riunificazione delle famiglie

La riunificazione della famiglia è regolata secondo le normative europee: i coniugi e i figli fino al ventunesimo anno d'età possono entrare nel paese ospitante in ogni momento, altri parenti in linea ascendente o discendente solo se sono a carico della famiglia.

Progressi in campo previdenziale

Coordinamento multilaterale Il trattamento nazionale ha effetti anche sulla regolamentazione della previdenza sociale dove verranno applicati i seguenti principi: parità di trattamento di cittadini svizzeri ed europei, esportabilità delle prestazioni assicurative e cumulo dei periodi di contribuzione. In campo previdenziale esistono attualmente solo accordi bilaterali nei confronti di singoli paesi membri dell'UE, mentre questo coordinamento è attuato multilateralmente. Contrariamente alle attuali norme di previdenza sociale, anche l'assicurazione malattia sarà parte integrante dell'accordo. Non è invece prevista l'armonizzazione dei sistemi di previdenza sociale.

Apertura della Svizzera ai cittadini UE

Adeguamenti del diritto svizzero degli stranieri

Il diritto di soggiorno e di domicilio di persone provenienti da uno stato dell'UE, così come la facoltà che ne deriva di intraprendere un'attività lavorativa autonoma o subordinata, sarà disciplinato in modo nuovo dal presente accordo. Nuove direttive riguarderanno anche la prestazione di servizi di cittadini UE in Svizzera e il soggiorno di persone senza attività lucrativa. Dall'entrata in vigore del trattato e fino all'introduzione della libera circolazione delle persone prevista dopo cinque anni, il soggiorno dei cittadini UE è distinto in tre diverse categorie: soggiorno di breve durata (da tre mesi a un anno), soggiorno di lunga durata (cinque anni) e frontalieri.

Trattamento nazionale

Il mercato del lavoro svizzero verrà regolato secondo il principio della libera circolazione delle persone in base all'acquis communautaire europeo. Di grande importanza si rivela perciò il trattamento nazionale che regola:

- le condizioni di lavoro e i vantaggi sociali e fiscali
- l'accesso a un'attività lavorativa autonoma
- la mobilità geografica e professionale
- il diritto alla riunificazione della famiglia
- il rinnovo automatico del permesso di soggiorno
- il diritto di rimanere sul territorio di uno stato dopo avervi svolto un'attività lavorativa
- e l'acquisto di beni immobili da parte dei cittadini UE domiciliati in Svizzera.

Da dimoranti temporanei a permanenti

L'accesso al mercato del lavoro svizzero sarà liberalizzato gradualmente. Al termine del periodo transitorio di cinque anni i lavoratori provenienti dall'UE avranno diritto di accedere liberamente al mercato del lavoro svizzero se dimostrano di svolgere un'attività lavorativa.

Riunificazione familiare Chi lavora in Svizzera può essere in qualsiasi momento raggiunto da coniugi e parenti in linea discendente minori di 21 anni. Gli altri parenti in linea discendente o ascendente possono entrare in Svizzera solo se a carico della famiglia. Coniugi e figli hanno inoltre libero accesso al mercato del lavoro svizzero.

Mobilità geografica e professionale E' garantita la mobilità geografica e professionale ai cittadini appartenenti ai paesi membri dell'UE. Possono inoltre cambiare luogo di lavoro e residenza in qualsiasi momento e intraprendere un'attività lavorativa autonoma.




Dallo statuto di lavoratori stagionali a quello di dimoranti temporanei

All'entrata in vigore dell'accordo lo statuto dei lavoratori stagionali verrà sostituito dallo statuto dei dimoranti temporanei. La durata del permesso di soggiorno è di un anno, e comunque limitata alla durata del contratto di lavoro. Durante il periodo transitorio è possibile prolungare il soggiorno temporaneo nel rispetto del contingentamento. Non si deve tuttavia lasciare la Svizzera nel periodo che intercorre tra un impiego e un altro. Allo scadere del periodo transitorio anche le persone in possesso di un soggiorno di breve durata potranno accedere al mercato del lavoro se dimostrano di svolgere un'attività lavorativa.

Riunificazione familiare La riunificazione familiare per i cittadini dei paesi membri dell'UE con soggiorno di breve durata è disciplinata secondo la normativa del soggiorno di lunga durata.

Mobilità geografica e professionale La mobilità geografica e professionale è garantita al termine del periodo transitorio di cinque anni, durante i quali si potrà cambiare luogo di lavoro e residenza nel rispetto del contingentamento in vigore.



Nuove direttive per i frontalieri

Durante un periodo transitorio di due anni l'accesso al mercato del lavoro svizzero da parte dei frontalieri provenienti dall'UE sarà limitato dalla preferenza accordata ai lavoratori nazionali e alla verifica delle condizioni salariali e lavorative. Il permesso di soggiorno è concesso per cinque anni. Rispetto a oggi, il lavoratore di frontiera avrà la possibilità di tornare settimanalmente invece che quotidianamente al suo domicilio.

Allo scadere dei cinque anni del periodo transitorio i frontalieri avranno piena libertà e quindi diritto di accedere al mercato del lavoro svizzero se dimostrano di svolgere un'attività lavorativa.

Mobilità geografica e professionale

La mobilità geografica e professionale dei lavoratori di frontiera è garantita solo all'interno delle zone di confine durante il periodo transitorio di cinque anni, al termine dei quali sarà estesa a tutto il territorio. I frontalieri potranno in ogni momento accedere a un'attività lavorativa autonoma.



Libero accesso anche per i lavoratori autonomi

Durante il periodo transitorio di cinque anni l'accesso dei cittadini UE a un'attività lavorativa autonoma in Svizzera è soggetto come in passato a contingentamento. Nei primi due anni i lavoratori autonomi nazionali godranno ancora della preferenza. Anche in questo caso valgono le direttive della graduale apertura del mercato del lavoro. Sarà pertanto concesso un permesso di soggiorno di cinque anni al termine di un cosiddetto «periodo organizzativo» della durata di sei mesi.

Stessa regolamentazione dei soggiorni di lunga durata

Dopo la scadenza del periodo transitorio è possibile per i cittadini UE intraprendere in qualunque momento un'attività lavorativa autonoma. Il diritto di soggiorno segue la normativa relativa ai soggiorni di lunga durata.



Maggiore flessibilità nel settore dei servizi



Il dossier sulla libera circolazione delle persone non prevede l'introduzione della libera prestazione di servizi. Le regole riguardanti la prestazione di servizi transfrontalieri saranno tuttavia rese meno severe.

- Accordo sulla prestazione di servizi Svizzera-UE** Nei settori in cui è presente un trattato di prestazione di servizi tra la Svizzera e l'UE, il prestatore di tale servizio ha diritto a svolgere la sua attività anche negli altri stati contraenti. Similmente a quanto accade nel campo degli appalti pubblici, si ha diritto a entrare e soggiornare nel paese in questione per tutta la durata della prestazione di servizi.
- 90 giorni all'anno** Nei settori in cui un trattato specifico non è previsto, due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i lavoratori stranieri potranno effettuare una prestazione di servizi per un massimo di 90 giorni all'anno senza dover chiedere un permesso. Tale diritto è esteso sia a chi svolge un'attività lavorativa autonoma che alle persone giuridiche. E' anche permesso alle aziende trasferire i propri dipendenti in un paese ospitante: una cosiddetta legge sul trasferimento garantisce ai lavoratori europei in Svizzera di essere assunti alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali (cfr. anche il capitolo sulle misure d'accompagnamento, pagine 19 e 20).
Le attività di collocamento e il lavoro interinale sono esclusi dalla liberalizzazione.

Libertà di circolazione anche per persone senza attività lucrativa

Al momento dell'entrata in vigore dell'accordo le regole relative al soggiorno di persone che non svolgono attività lucrativa, ad esempio studenti e pensionati, saranno rese meno severe. Il diritto a ottenere un permesso di soggiorno in Svizzera sarà subordinato a due condizioni: in primo luogo essi dovranno dimostrare di poter disporre di sufficienti risorse finanziarie per non ricorrere all'assistenza sociale del paese ospitante; in secondo luogo, dovranno essere coperti da un'assicurazione malattia. Per gli studenti sarà obbligatorio essere iscritti a un'università o a un istituto superiore riconosciuto.

Riunificazione familiare Anche per queste categorie di cittadini UE esiste il diritto di riunificare i membri familiari in linea discendente e ascendente, fatta eccezione per gli studenti, che potranno essere raggiunti in Svizzera solo da coniugi e figli.



Pari condizioni di lavoro **per cittadini** **svizzeri ed europei**

Misure d'accompagnamento nel mercato del lavoro

La prospettiva di introdurre la libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE risveglia in molti il timore di eventuali problemi di natura sociale. Si teme ad esempio che i lavoratori stranieri siano pronti ad accettare condizioni salariali e lavorative peggiori, suscitando all'interno del mercato del lavoro svizzero forti pressioni sulla manodopera nazionale.

Abolizione dei controlli discriminatori

L'attuale sistema di controllo sulle condizioni salariali e lavorative, valido esclusivamente per i lavoratori stranieri, è discriminante e non più compatibile con l'introduzione della libera circolazione delle persone. Questi controlli discriminatori saranno aboliti al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Da quel momento le eventuali misure d'accompagnamento coinvolgeranno tutti i lavoratori svizzeri e stranieri. Per arginare tali timori, il Consiglio federale ha in collaborazione con i partner sociali elaborato una serie di misure d'accompagnamento per evitare qualsiasi abuso che, se approvate dal Parlamento, entreranno in vigore contemporaneamente all'accordo.

Il DFE propone le seguenti misure d'accompagnamento:

- Dichiarazione di
obbligatorietà generale
più facile dei contratti
collettivi di lavoro** Questa misura rappresenta un mezzo efficace per proteggere i lavoratori di intere branche di attività o settori economici. Si dovrà ora facilitare l'estensione del campo d'applicazione di tali contratti.
- Determinazione
di salari minimi** In branche in cui non è previsto alcun contratto collettivo di lavoro è necessario ricorrere ad altri tipi di misure. Per evitare abusi i cantoni potrebbero pertanto introdurre nei normali contratti di lavoro salari minimi obbligatori, ma solo nel caso in cui si accerti l'esistenza di salari notevolmente inferiori a quelli applicati abitualmente.
- Norme speciali
per i lavoratori
distaccati** Nella legge riguardante il distacco dei lavoratori è fissato il principio che le norme sulla tutela del lavoratore valide in Svizzera devono essere applicate anche ai lavoratori distaccati. Il diritto svizzero sarà adeguato conformemente alle direttive UE.

Sicurezza sociale in tutta Europa

Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale

Una componente del dossier sulla libera circolazione delle persone è rappresentata dal coordinamento complessivo e multilaterale dei sistemi di previdenza sociale in base all'acquis communautaire. All'interno dell'UE questo principio è già valido ed è disciplinato dalle seguenti norme che diventeranno effettive per tutte le assicurazioni sociali:

- trattamento nazionale
- cumulo dei periodi contributivi (totalizzazione)
- esportabilità dei contributi
- crediti prorata (questo principio non è valido per l'assicurazione contro la disoccupazione)

L'armonizzazione dei sistemi di previdenza sociale non è prevista all'interno dell'UE.

L'assicurazione contro la disoccupazione in particolare

L'assicurazione contro la disoccupazione è disciplinata da alcune norme specifiche. Anche qui vale principalmente il trattamento nazionale: chi è involontariamente disoccupato ha diritto a ricevere le prestazioni assicurative se risponde ai requisiti posti dalla normativa nazionale dello stato in questione. Le prestazioni versate al disoccupato sono esclusivamente a carico dello stato in cui il lavoratore ha svolto la sua attività per l'ultima volta (esclusi i frontalieri). Non sono previsti crediti prorata.

Totalizzazione dei periodi di contribuzione Per il cumulo dei periodi di contribuzione si applica il principio della totalizzazione: lo stato obbligato a versare le prestazioni deve tener conto anche dei periodi di lavoro e contribuzione effettuati dal cittadino in un altro stato dell'UE. Se un cittadino europeo disoccupato emigra in un altro stato, ha diritto ad esportare i propri contributi entro tre mesi dal suo trasferimento e solo per una volta nel periodo che intercorre tra un impiego e un altro.

Regolamento speciale per dimoranti temporanei Sono previste eccezioni per i lavoratori con un rapporto di lavoro di durata inferiore a un anno, ovvero per i dimoranti temporanei. In Svizzera il principio della totalizzazione precedentemente descritto entra in vigore solo dopo un periodo transitorio di sette anni, prima del quale non è concesso a questa categoria di lavoratori il cumulo dei periodi di contribuzione effettuati in un altro stato dell'UE. Il diritto dei disoccupati stranieri di ricevere prestazioni assicurative come i cittadini svizzeri è previsto solo nel caso in cui effettuino un periodo minimo di contribuzione, che attualmente è di sei mesi durante i due anni precedenti. I dimoranti temporanei che perdono il lavoro prima di aver versato sei mesi di contributi alla previdenza sociale svizzera dovranno richiedere l'indennità di disoccupazione nel loro stato di provenienza. I loro contributi saranno trasferiti dalla previdenza sociale svizzera al paese di provenienza (retrocessione).

Retrocessione per i frontalieri In caso di disoccupazione i frontalieri ricevono di norma le prestazioni assicurative nello stato in cui risiedono. Durante il periodo transitorio di sette anni i contributi di questo lavoratore verranno retrocessi alla previdenza

sociale del Paese di domicilio. La retrocessione dei contributi si basa su accordi bilaterali che la Svizzera ha stipulato con gli stati confinanti. Poiché tale retrocessione non è prevista dal diritto europeo, essa decade dopo sette anni.



Costi aggiuntivi previsti

Sulle istituzioni assicurative svizzere (fondi dell'assicurazione contro la disoccupazione, casse malattia, assicurazioni contro infortuni, AVS/AI, assegni famigliari) potrebbero gravare costi supplementari quantificabili tra i 370 e i 600 milioni di franchi all'anno, di cui 120 milioni circa andrebbero a carico di Confederazione e cantoni.

	Periodo transitorio*	Dopo sette anni
Assicurazione contro la disoccupazione (AD)	ca. 210 mil. fr.	370 – 600 mil. meno ca. 200 mil. fr. di contributi retrocessi dei frontalieri
AVS/AI (1° pilastro incl. prestazioni complementari)	108 mil. fr.	108 mil. fr.
Assegni famigliari	2 mil. fr.	2 mil. fr.

Spese annue.

***Dall'entrata in vigore all'abolizione dei contingenti.**



Mutuo riconoscimento dei diplomi


Professioni valide in tutta Europa

Oggetto del dossier sulla libera circolazione delle persone è anche il regolamento riguardante il reciproco riconoscimento di diplomi e certificati professionali. I diplomi conseguiti nel rispetto delle norme vigenti in un determinato paese devono essere riconosciuti in un altro paese se soddisfano determinati standard minimi. La premessa del mutuo riconoscimento è la comparabilità delle istruzioni.

Direttive speciali disciplinano il riconoscimento degli attestati di qualificazione professionale per medici, dentisti, farmacisti, veterinari, ostetrici, architetti e avvocati. Chi è in possesso di un diploma che soddisfa le richieste minime poste dall'UE può svolgere la sua professione in qualunque stato membro.

«Dove mi pare e piace!»

Il mutuo riconoscimento dei diplomi è una condizione particolarmente importante per i lavoratori autonomi: gli ingegneri svizzeri ad esempio possono trasferirsi senza problemi in Francia per svolgere la propria professione perché il diploma conseguito in Svizzera è automaticamente riconosciuto anche in questo paese. Il nuovo regolamento rappresenta un vantaggio anche per i lavoratori subordinati, il cui salario è legato al riconoscimento dei titoli di studio: anche in passato gli infermieri svizzeri potevano lavorare in territorio europeo, ma nel caso in cui lo stato nel quale svolgevano la propria professione non riconosceva il loro diploma dovevano accettare salari inferiori rispetto ai colleghi.



Normative meno severe per l'acquisto di beni immobili

Domicilio e abitazione propria

Gli accordi bilaterali prevedono condizioni meno severe per l'acquisto di beni immobili in Svizzera da parte di cittadini europei. Le persone che intendono stabilire la propria residenza in Svizzera hanno la possibilità di acquistare un bene immobile in qualsiasi momento.

Vietato l'acquisto d'immobili a scopo speculativo

Non si pongono restrizioni neppure a persone che non stabiliscono in Svizzera la propria residenza ma che necessitano di locali per svolgere un'attività lavorativa. L'investimento di capitale in beni immobiliari, il commercio professionale di immobili e l'acquisto di seconde case o case per vacanze sono tuttavia soggetti al rilascio di un'autorizzazione. Solo i frontalieri hanno la possibilità di acquistare, senza richiederne l'autorizzazione, una seconda abitazione nel luogo in cui lavorano.



Domande e risposte di interesse generale

Perché la Svizzera ha deciso di stipulare accordi bilaterali con l'UE?

Dopo il no allo SEE del 6 dicembre 1992 era necessario contrastare l'isolamento della Svizzera in campo internazionale. Il Consiglio federale decise perciò di intensificare i contatti con l'UE e i paesi membri effettuando numerose visite diplomatiche e sfruttando diverse occasioni formali e informali per stabilire rapporti con gli stati confinanti. Il 5 febbraio 1995 il Consiglio federale presentò un programma alternativo in seguito al no allo SEE con il quale si proponeva all'UE di intavolare trattative bilaterali settoriali. I settori oggetto dell'accordo sarebbero stati definiti assieme alle parti interessate in Svizzera. L'obiettivo di tale proposta era attenuare gli svantaggi economici derivanti dalla non partecipazione della Svizzera allo Spazio Economico Europeo.

La domanda d'adesione ancora pendente della Svizzera ha indebolito la sua posizione nei negoziati con l'UE?

Per l'UE la strategia dell'adesione promossa dal Consiglio federale costituiva uno dei motivi principali dell'accettazione dei negoziati bilaterali settoriali con la Svizzera. Con stati che escludono una soluzione multilaterale dei problemi (partecipazione allo SEE o adesione all'UE), l'Unione Europea tratta ancora più duramente, puntando ai suoi interessi.

Non sarebbe più vantaggioso per la Svizzera rimanere totalmente indipendente?

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l'esclusione della Svizzera dall'UE lascia aperte aree di



competenza che gli Stati membri dell'UE non hanno e comprende coloro che intendono continuare a gestire autonomamente tali spazi. Le esperienze degli ultimi anni hanno tuttavia dimostrato che, nonostante un'autonomia formale, l'adattamento agli sviluppi politici e legislativi dell'UE diventano sempre più la regola. A causa di ciò la Svizzera è stata oggetto di pressioni sempre maggiori da parte di paesi extra-UE.

Quali settori saranno disciplinati dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE?

La Svizzera ha concordato accordi bilaterali con l'UE nei seguenti settori: trasporto aereo e terrestre, circolazione delle persone, ricerca, appalti pubblici, agricoltura e soppressione degli ostacoli al commercio.

Cosa comportano gli accordi bilaterali per la Svizzera?

Sebbene la Svizzera abbia già intrecciato stabili relazioni economiche con i paesi dell'UE e sia ad esempio già riuscita a eliminare gli ostacoli principali al commercio nell'ambito del trattato di libero scambio del 1972, attualmente non sono ancora soddisfatte le condizioni per instaurare rapporti commerciali paragonabili a quelli esistenti all'interno del mercato europeo. I sette accordi consentono all'economia svizzera un migliore accesso al mercato comunitario con prezzi all'offerta nettamente inferiori.

Verranno eliminati svantaggi economici concreti, tra cui i costi aggiuntivi del traffico aereo stimati in 200 mil. di franchi l'anno. Saranno aboliti anche gli ostacoli tecnici al commercio in campo agrario (ad es. doppio controllo di qualità) o le doppie dichiarazioni di conformità per deter-



minati macchinari e farmaci che aumentano fino allo 0,5% il prezzo all'esportazione. Grazie alle nuove possibilità commerciali sarà quindi incentivata la crescita economica.

Si prevedono pertanto effetti complessivamente positivi a favore dell'economia svizzera che dovrebbero essere solo leggermente inferiori alle stime effettuate in passato nei confronti dello SEE.

Le trattative bilaterali comporteranno per la Svizzera l'adozione del diritto comunitario?

Al contrario dello SEE, gli accordi bilaterali non hanno come conseguenza l'assorbimento del diritto comunitario poiché si basano sull'equivalenza delle normative svizzera ed europea. L'autonomia legislativa della Svizzera è perciò integra. Tuttavia sarà interesse della Svizzera seguire gli sviluppi futuri del diritto comunitario in quanto eventuali divergenze potrebbero ostacolare l'efficace attuazione degli accordi.

Quali vantaggi comporta la libera circolazione delle persone per l'economia svizzera?

L'economia svizzera avrà la possibilità di reclutare manodopera anche sul mercato del lavoro europeo. In seguito al miglioramento delle condizioni di soggiorno (ad es. riunificazione familiare, acquisto di beni immobili, ecc.), anche il mercato svizzero sarà meta ambita da parte di lavoratori stranieri qualificati che faciliteranno lo scambio di know-how.

Contemporaneamente il mercato del lavoro svizzero diventerà anche più trasparente ed efficace. Tutte le



imprese potranno impiegare manodopera dall'UE e le procedure amministrative di assunzione di lavoratori europei saranno fortemente agevolate.

Sorgeranno vantaggi anche nell'ambito del trasferimento dei quadri: i lavoratori svizzeri impiegati presso una multinazionale europea potranno essere trasferiti in qualunque paese europeo a scelta senza discriminazioni inerenti il mercato del lavoro o di altro genere.

Di cosa beneficeranno i cittadini svizzeri?

Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i cittadini svizzeri avranno la possibilità di stabilirsi in un qualsiasi paese europeo per esercitarvi la propria attività alle stesse condizioni di trattamento dei cittadini dello stato membro ospitante. I familiari potranno entrare nel paese scelto assieme al lavoratore emigrante e intraprendere un'attività lavorativa. Sarà concesso anche l'acquisto di beni immobiliari. La nuova normativa garantisce inoltre che non insorgeranno svantaggi in ambito di previdenza sociale in caso di trasferimento in un paese europeo.

A quanto ammontano le spese per attuare la libera circolazione delle persone?

La libera circolazione delle persone comporta spese esclusivamente nel settore della previdenza sociale. La quota maggiore è costituita dall'assicurazione contro la disoccupazione per la quale vengono calcolati costi aggiuntivi pari a 170–400 mil. di franchi dopo il periodo transitorio (cfr. tabella pagina 23). Complessivamente le spese previste dagli accordi bilaterali si rivelano nettamente inferiori ai benefici di cui la Svizzera godrà al momento della loro conclusione.





Dovremo fare i conti con un assalto del mercato del lavoro svizzero da parte dei cittadini dell'UE?

L'introduzione della libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE non dovrebbe comportare una massiccia affluenza di manodopera europea. Questo problema non si è infatti verificato all'interno dell'UE, dove già da diversi anni è stata avviata la libera circolazione delle persone. La percentuale media di cittadini UE in un altro paese membro è soltanto dell'1,5%. Già oggi i contingenti svizzeri vengono sfruttati solo al 50%.

Come si possono impedire in Svizzera assunzioni di manodopera europea a condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle cui sono sottoposti i lavoratori svizzeri?

Grazie alle leggi svizzere, applicabili nei confronti di cittadini svizzeri ed europei, potranno essere evitati eventuali abusi. Il Consiglio federale elabora in collaborazione con i partner sociali misure eurocompatibili al fine di eliminare eventuali irregolarità (introduzione tempestiva di salari minimi da parte dei cantoni, parziale mitigazione della dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro, legge sul distacco dei lavoratori), nel caso in cui l'abolizione dei controlli discriminatori delle condizioni lavorative della manodopera europea, previsti due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, causi l'insorgenza di abusi. Per adempiere a tali compiti i cantoni si affidano alla stretta collaborazione con i partner sociali.



Alcuni concetti in breve

Acquis communautaire

L'acquis communautaire è la somma dei regolamenti e delle norme che determinano le strutture, le competenze e l'operato dell'UE. Tra queste vi sono al primo posto i trattati comunitari e le rispettive modifiche (trattato di Amsterdam), ma anche tutte le norme giuridiche emanate dagli organi dell'UE (regolamenti e direttive). Ogni stato che aderisca all'UE deve accettare l'acquis communautaire nella sua totalità.

Distacco dei lavoratori

Anche se svolgono un'attività lavorativa all'estero, i lavoratori distaccati restano impiegati dal datore di lavoro nel loro paese d'origine. In territorio europeo in questi casi si applica una direttiva specifica che determina pari condizioni lavorative (orari di lavoro, salari, ecc.) a quelle riservate ai lavoratori del paese in questione. La Svizzera sta preparando una legge sul distacco dei lavoratori che verrà applicata alla manodopera proveniente dall'UE.

Misure d'accompagnamento

Parallelamente all'entrata in vigore della libera circolazione delle persone, il parlamento emanerà una normativa per la tutela del lavoratore sul mercato del lavoro svizzero. Con l'applicazione di queste misure d'accompagnamento si intende impedire che la manodopera proveniente dall'UE venga impiegata a condizioni peggiori di quelle proposte ai cittadini svizzeri. Si prevedono introduzioni puntuali di salari minimi, una facilitazione della dichiarazione di obbligatorietà generale dei contratti collettivi di lavoro e una legge sul lavoro distaccato.

Trattamento nazionale

Il trattamento nazionale è un principio fondamentale nel mercato interno europeo e trova ora applicazione anche nell'accordo bilaterale tra UE e Svizzera.

Tra cittadini nazionali e stranieri non dovranno ad esempio verificarsi preferenze nell'assegnazione di un posto di lavoro né tantomeno esistere condizioni discriminatorie nel lavoro, nelle agevolazioni sociali e fiscali, nell'accesso a un'attività lavorativa autonoma, nel diritto alla riunificazione familiare o nell'ambito delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Clausola di salvaguardia

Unilaterale: anche dopo l'abolizione dei contingenti nei confronti della manodopera dall'UE (cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato) la Svizzera avrà la possibilità di tenere sotto osservazione il flusso migratorio dall'UE. Nei successivi sette anni potrà richiamarsi alla clausola unilaterale di salvaguardia per introdurre nuovamente contingenti validi per un periodo limitato. Ciò non comporterà misure di ritorsione da parte dell'UE.

Consensuale: in reciproca intesa, alla scadenza del periodo transitorio di dodici anni Svizzera e UE potranno richiamarsi a una clausola di salvaguardia che permette loro di reintrodurre contingenti all'immigrazione in caso si verificassero gravi problemi economici o di ordine sociale.

Per ulteriori informazioni

l'Ufficio dell'integrazione europea a Berna, sarà lieto di fornirvi maggiori chiarimenti:

Ufficio dell'integrazione europea
Servizio informativo
Bundeshaus Ost
3003 Berna
tel 031 322 22 22
fax 031 312 53 17
e-mail europa@seco.admin.ch
www.europa.admin.ch

